



**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) anno 2015.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria;

**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

**Visto** in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

*1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

*2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.... omiss...”*

**Visto** il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

**Visto** il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l’art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

**Visto** l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

**Ritenuto** di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale;



**Dato atto** che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

**Dato atto** che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *“l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”*;

**Considerato** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno **2015** risulta basata su una disciplina **identica** a quella del **2014**, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile al Comune in quanto ricadenti in zona Montana);
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**Considerato** quindi che, nel **2015**, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel **2014**,

**Considerato che**, nella determinazione delle aliquote IMU **2015** si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno **2015**, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;



**Considerato** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del **16 giugno** e del **16 dicembre**;

**Considerato**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,

**Visto** altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**Dato atto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**Visto**, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del ....., esecutivo;

### **Considerato**

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

**Ritenuto** pertanto di determinare per l'anno **2015** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, come segue:

#### **1. Aliquota del 3,9 per mille**

- per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in 1° grado previste dall'art. 10 della deliberazione n. 3 del 27/12/2013 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

#### **2. Aliquota del 9,6 per mille:**

- per gli immobili appartenenti alle categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori),
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;



- per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

### **3. Aliquota del 10,6 per mille**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dalle abitazioni principali e per gli immobili di cui all'art. 85 comma 1/bis della L.R. n. 2/2002
- per le aree edificabili;
- per gli immobili posseduti dagli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- per eventuali ed ulteriori unità pertinenziali, esclusa la prima, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;

**Considerato** quanto disposto all'art. 7.B del Regolamento IUC (componente IMU), in particolare ai commi 3, 4 e 5 relativamente all'applicazione delle detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

**Richiamato** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Dato atto** che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità del Comune di Duino Aurisina;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti reso dal Segretario Comunale, come da disposizione sindacale n.9844 dd. 01/07/1996;

**VISTO** l'esito della votazione sulla delibera,

## **DELIBERA**

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) **per l'anno 2015**, così come di seguito riportato:



**Aliquota del 3,9 per mille**

- per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in 1° grado previste dall'art. 8.B della deliberazione n. .... del ..... di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC;

**Aliquota del 9,6 per mille:**

- per gli immobili appartenenti alle categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori),
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

**Aliquota del 10,6 per mille**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dalle abitazioni principali e per gli immobili di cui all'art. 85 comma 1/bis della L.R. n. 2/2002
- per le aree edificabili;
- per gli immobili posseduti dagli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- per eventuali ed ulteriori unità pertinenziali, esclusa la prima, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;

2) di **confermare** altresì le **detrazioni di base** previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze di cui all'art. 7.B del regolamento IUC.

3) di **inviare** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

4) di **dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: